



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

PIUE V

DG PIUE

Prot. Uscita del 02/10/2014

Numero: **0005614**

Classifica:



Roma, 02 OTT. 2014.

Circolare ministeriale N° 5644

Alle Regioni e Province autonome
Assessorati Agricoltura
LORO SEDI

OGGETTO: Ulteriori disposizioni urgenti per la gestione delle misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo, conseguenti all'embargo introdotto dal governo russo, per i produttori di taluni prodotti ortofrutticoli.

All'AGEA

Via Salandra, 13

00187 ROMA

Alle Unioni nazionali dei produttori
ortofrutticoli

LORO SEDI

Alle Organizzazioni professionali
degli agricoltori

LORO SEDI

Alle Associazioni nazionali delle
cooperative agricole

LORO SEDI

Con il regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 della Commissione del 29 settembre 2014, pubblicato sulla GUUE del 30 settembre 2014, di seguito denominato "regolamento delegato", sono state introdotte ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di taluni prodotti ortofrutticoli.

Pertanto, con la presente Circolare, ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nel regolamento di cui sopra, si forniscono le disposizioni necessarie ad una sua corretta ed uniforme applicazione.

In particolare, si precisa che:



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

PIUE V

- per i prodotti di cui all'articolo 1(2) del regolamento delegato, ad eccezione degli ortaggi e dei frutti rossi per i quali non è stato assegnato nessun contingente specifico all'Italia, per le operazioni di ritiro effettuate ai sensi del predetto regolamento, nel periodo compreso tra il 30 settembre 2014 e il 31 dicembre 2014 e fatti salvi i limiti dei volumi massimi ammessi per l'Italia per ognuno dei gruppi di prodotti di cui all'allegato I del regolamento in parola, i valori del supporto sono quelli di seguito indicati:

Prodotto	Supporto per ritiri per distribuzione gratuita (€/100 kg)	Supporto per ritiri per altre destinazioni (€/100 kg)
Mele	16,98	13,22
Pere	23,85	15,90
Kiwi	29,69	19,79
Susine	34,00	20,40
Uve da tavola fresche	39,16	26,11
Arance	21,00	21,00
Mandarini *	19,50	19,50
Clementine	22,16	19,50

* compresi i prodotti simili indicati all'art. 1 (2) lett. q) del regolamento delegato

- per i prodotti di cui all'articolo 1 (2) del regolamento delegato, ad eccezione degli ortaggi e dei frutti rossi per i quali non è stato assegnato nessun contingente specifico all'Italia, per il periodo compreso tra il 30 settembre 2014 e il 31 dicembre 2014 e fatti salvi i limiti dei volumi massimi ammessi per l'Italia per ognuno dei gruppi di prodotti di cui all'allegato I del predetto regolamento, i valori del supporto per ettaro per le operazioni di mancata raccolta o raccolta prima della maturazione effettuate nel periodo suddetto, sono quelli di seguito indicati, comprensivi della quota a carico dell'Unione europea e della quota a carico dei beneficiari. Per il calcolo del rispetto dei volumi massimi di cui sopra sarà di applicazione la resa media indicata nella tabella seguente;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

PIUE V

Prodotto	Supporto per ritiri diversi dalla distribuzione gratuita (€/100 kg)	Resa media 2010-2011-2012 (ql/ha)	Massimale di spesa (€/ha)	Indennizzo massimo (€/ha) (90%)
Mele	13,22	415,18	5.488,67	4.939,80
Pere	15,90	218,44	3.473,17	3.125,86
Kiwi	19,79	188,37	3.727,84	3.355,06
Susine	20,40	169,00	3.447,60	3.102,84
Uva da tavola fresche	26,11	218,23	5.698,05	5.128,24
Arance	21,00	243,09	5.104,89	4.594,40
Mandarini *	19,50	174,57	3.404,11	3.063,70
Clementine	19,50	246,91	4.814,74	4.333,27

* compresi i prodotti simili indicati all'art. 1 (2) lett. q) del regolamento delegato

- per i produttori non associati ad organizzazioni di produttori, le operazioni di ritiro dal mercato, previa stipula di apposito contratto, vengono effettuate per il tramite delle organizzazioni di produttori riconosciute, le quali accettano le richieste, salvo nel caso in cui esistono fondati motivi per ritenere la richiesta non giustificata o nel caso in cui la struttura operativa o amministrativa disponibile non ne consente la ricevibilità. I quantitativi consegnati dovranno essere coerenti con le rese regionali stabilite secondo dati ufficiali e la superficie interessata;
- ai produttori associati e non associati, l'aiuto unionale corrisposto per il prodotto destinato alla distribuzione gratuita comprende anche i relativi costi di cernita, imballaggio e trasporto come definiti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

PIUE V

L'eventuale assegnazione e ripartizione del volume addizionale di cui all'art. 2 (1), secondo comma, del regolamento delegato, sarà oggetto di successivi provvedimenti.

Per quanto riguarda le deroghe introdotte per le misure ed i prodotti oggetto del sostegno eccezionale dal regolamento delegato ai regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 543/2011, relativamente al periodo dal 30 settembre 2014 al 31 dicembre 2014 e comunque nei limiti dei volumi massimi ammessi per l'Italia per ognuno dei gruppi di prodotti di cui all'allegato I del regolamento delegato, si forniscono i seguenti chiarimenti:

- a) le organizzazioni di produttori riconosciute per i prodotti o gruppo di prodotti di cui al regolamento delegato, possono effettuare i ritiri dal mercato, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione anche se tali misure non erano state previste nel programma operativo o, se previste, in misura superiore a quanto approvato dalla Regione competente, senza l'obbligo di presentare la modifica al programma operativo come indicato al capitolo 17.1 dell'allegato al decreto ministeriale 28 agosto 2014, n. 9084;
- b) il limite massimo del 5% del volume complessivo commercializzato dall'organizzazione di produttori interessata, inviato alla distribuzione gratuita con aiuto comunitario pari al 100%, non si applica;
- c) il limite massimo del 5% del volume commercializzato di un dato prodotto da una data organizzazione, ritirabile per destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita, non si applica;
- d) il tetto di un terzo del fondo di esercizio destinato alle misure di gestione e prevenzione delle crisi può essere superato per spese connesse alle operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta verde;
- e) il fondo di esercizio può essere aumentato di una quota superiore al 25% se la quota aggiuntiva è destinata alle operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione;
- f) l'aiuto comunitario può superare le percentuali massime di cui all'articolo 34, par. 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, per i prodotti sottoposti ad operazioni di ritiro dal mercato, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione;
- g) le domande di aiuto presentate sotto forma di pagamento parziale sono prese in considerazione per l'intero ammontare di spesa, anziché nel limite dell'80%;
- h) le condizioni di equilibrio stabilite nella Strategia nazionale adottata con decreto ministeriale 25 settembre 2008, n. 3417 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli interventi attivati ai sensi del regolamento delegato.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

PIUE V

Infine, con riferimento alle notifiche e comunicazioni previste nel regolamento delegato, si forniscono le seguenti istruzioni:

- l'AGEA adotta, con propri provvedimenti, le disposizioni necessarie all'applicazione del regolamento delegato, con riferimento, in particolare, al monitoraggio, gestione e rispetto dei volumi massimi di cui all'allegato I di predetto regolamento. Le disposizioni adottate dall'AGEA possono derogare alle disposizioni vigenti, limitatamente alle operazioni di ritiro dal mercato, di raccolta prima della maturazione e di mancata raccolta, effettuate nel periodo compreso tra il 30 settembre 2014 al 31 dicembre 2014 e salvo raggiungimento dei volumi massimi ammessi per l'Italia per ognuno dei gruppi di prodotti di cui all'allegato I del predetto regolamento;
- gli Organismi pagatori sono le autorità nazionali competenti a ricevere le comunicazioni delle Organizzazioni di produttori per le operazioni di raccolta prima della maturazione, di mancata raccolta e di ritiro dal mercato, nonché dei produttori non associati ad organizzazioni di produttori, relativamente alle operazioni di raccolta prima della maturazione e mancata raccolta;
- l'AGEA è l'autorità nazionale competente a trasmettere alla Commissione UE ogni comunicazione prevista dal regolamento delegato (UE) n. 1031/2014. Tali comunicazioni sono contestualmente inviate anche al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, unitamente agli esiti del monitoraggio.

Il Capo del Dipartimento

Giuseppe Blasi